



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 24 novembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva - Componente relatore

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig.ra Renai Elisabetta (tessera FISE 2571/F)

Premesso che

- su segnalazione della tesserata Elisa Manco del 19 aprile 2015, con atto depositato il 16 luglio 2015, la sig.ra Elisabetta Renai veniva deferita dinanzi a codesto Tribunale per violazione degli artt. 1 comma 1 Regolamento di Giustizia, 5 comma 3 Statuto Federale e 5 comma 1 lett. d) delle relative norme di attuazione, entrambi come vigenti al 31 ottobre 2013;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per il giorno 28 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;
- all'udienza del 28 settembre 2015 compariva il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione, nonché il difensore dell'incolpata e veniva sentito il teste Chiappa, su richiesta della difesa;
- all'esito della discussione, ritenendo di non dover assumere ulteriori mezzi di prova, il Tribunale invitava le parti a valutare eventuale proposta di applicazione di una sanzione su richiesta disponendo il rinvio dell'udienza, su richiesta del difensore dell'incolpata;
- alla successiva udienza del 20 ottobre 2015 - avendo il difensore dell'incolpata, mediante procura speciale con annessa dichiarazione in calce, formalizzato, d'intesa con la Procura Federale, richiesta congiunta di applicazione della sanzione di € 2.000,00 di ammenda in relazione all'illecito disciplinare così come contestato - il Tribunale chiedeva alla Procura Federale di trasmettere immediatamente tale richiesta al Procuratore Generale dello Sport per le relative eventuali osservazioni *ex art. 46 comma 2, R.G.*, disponendo il rinvio dell'udienza;
- in ordine alla predetta richiesta congiunta di applicazione della sanzione, in data 18 novembre 2015 veniva emesso il "nulla osta" da parte della Procura Generale dello Sport;



Federazione Italiana Sport Equestri

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. artt. 1 comma 1, 6 comma 1 lett. *d*) e 46, R.G., 5 comma 3 Statuto Federale e 5 comma 1 lett. *d*) delle relative norme di attuazione, entrambi come vigenti al 31 ottobre 2013, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

applica

alla sig.ra **Elisabetta Renai** la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla sig.ra Elisabetta Renai, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 24 novembre 2015.

F.to **PRESIDENTE:** Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

F.to **RELATORE:** Prof. Avv. Daniele Piva

F.to **CONSIGLIERE:** Avv. Fabio Iudica